

GENERAZIONE ED INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il sistema SPI è stato modificato al fine di consentire la generazione ed invio al Ministero del Lavoro delle comunicazioni obbligatorie di assunzione subito dopo l'invio dell'istanza da parte del datore di lavoro e nelle more della definizione della pratica presso lo Sportello Unico. Si precisa al riguardo che per l'invio della comunicazione obbligatoria è assolutamente indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, ancorché provvisorio.

Sono possibili due casi:

1. il datore di lavoro intende regolarizzare un lavoratore straniero che attualmente presta la propria attività "al nero" (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro)
2. il datore di lavoro intende assumere ex novo un lavoratore straniero (dichiarazione di voler concludere un rapporto di lavoro)

Nel primo caso (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro), se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nell'istanza, il sistema SPI trasmetterà la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro massivamente per tutte le istanze pervenute alla data di avvio della procedura descritta nella presente nota tecnica. Se, invece, il lavoratore è privo di un codice fiscale, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate verrà attribuito un codice fiscale provvisorio numerico che sarà inserito nell'istanza al fine di generare la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell'istanza stessa. In entrambe le situazioni, dopo qualche giorno, il datore di lavoro potrà consultare la comunicazione obbligatoria generata accedendo alla propria home page del sistema di invio telematico delle istanze.

Nel secondo caso (*dichiarazione di voler concludere un rapporto di lavoro*), la comunicazione obbligatoria non potrà essere trasmessa d'ufficio, atteso che l'amministrazione non può sostituirsi alla volontà del datore di lavoro, non conoscendo il momento in cui quest'ultimo voglia procedere all'assunzione del lavoratore.

Pertanto, sarà lo stesso datore di lavoro che, secondo le disposizioni generali vigenti, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio dell'attività del lavoratore, provvederà all'invio della comunicazione obbligatoria autonomamente.

Anche in questo caso, al fine di fornire i lavoratori di un codice fiscale provvisorio (qualora ne fossero sprovvisti) e consentire al datore di inviare la comunicazione obbligatoria, i sistemi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione trasmetteranno gli elenchi dei lavoratori all'Agenzia delle Entrate che provvederà ad attribuire i codici fiscali provvisori che saranno visualizzati dai datori di lavoro accedendo alla propria home page del sistema di invio telematico delle istanze.

È necessario sottolineare che la generazione e la messa a disposizione dei codici fiscali provvisori ai datori di lavoro, avverrà in diverse fasi:

- la prima, massivamente per tutte le istanze pervenute alla data di avvio della procedura descritta nella presente nota tecnica.
- in più momenti successivi, in modalità asincrona rispetto all'invio delle istanze, con cadenza che verrà definita dagli Uffici tecnici.

Per entrambe le procedure (*dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro* e *dichiarazione di voler concludere un rapporto di lavoro*) con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Ministero dell'Interno comunicherà l'esito dell'istruttoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, ove necessario, provvederà a rettificare la comunicazione obbligatoria.

Qualora l'istruttoria dell'istanza (sia la *dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro* che la *dichiarazione di voler concludere un rapporto di lavoro*) si dovesse concludere negativamente, in maniera analoga il Ministero dell'Interno ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che effettuerà una comunicazione obbligatoria di cessazione.